

"Nel mese di luglio 2004 la Regione Lombardia ha finalmente regolamentato la materia garantendo l'esenzione ticket su tutte le prestazioni legate al percorso dell'adozione e dell'affido. Si riporta di seguito la lettera della Regione Lombardia con la speranza che possa essere d'esempio ad altre Regioni: "

Prot. n.H1.2004.0040613  
del 21 luglio 2004  
Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali  
Ai Direttori Generali  
Delle Aziende Ospedaliere  
LORO SEDI

Ai Direttori

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003:  
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante  
"Definizione dei livelli essenziali di assistenza", in materia di certificazioni.

In relazione alle varie richieste di precisazioni pervenute in materia di esenzione per il rilascio della certificazione di idoneità all'affidamento e all'adozione si specifica quanto segue.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2003, ha ritenuto di comprendere nei Livelli Essenziali di Assistenza, così come definiti dal DPCM 29 novembre 2001, le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Si precisa che gli accertamenti diagnostici e clinici necessari a formare il giudizio medico legale concorrono alla formazione della certificazione stessa, come esito finale di una prestazione complessa, che diviene esente da ogni pagamento secondo quanto previsto dalla legge citata.

Le indagini da includere in tale fattispecie sono tutte quelle richieste dai soggetti istituzionalmente preposti alla definizione dei percorsi di affidamento ed adozione.

Il diritto dell'utente ad eseguire tali prestazioni in esenzione, dovrà essere certificata dal medico prescrittore, apponendo sulla ricetta l'indicazione "Adozione".

Nel ribadire che provvedimento è stato adottato al fine di promuovere scelte di particolare valore sociale quali l'adozione e l'affidamento, ci si augura di aver chiarito la problematica inerente le procedure per il rilascio di tali certificazioni, prese in accordo con la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente  
Luca Merlinò

Pratica trattata da:  
Sig.ra Elisabetta Di Martino tel.02.67653089  
Struttura Accreditamento, qualità e controlli

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003 n. 286, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che estende l'esenzione ticket ai certificati di idoneità all'affidamento e all'adozione.

Il Decreto è entrato in vigore il 26 dicembre 2003.

Finalmente, anche a seguito delle sollecitazioni pervenute al Ministero e alle Regioni da parte della nostra Associazione, viene riconosciuto il diritto all'esenzione alle coppie che si accingono ad adottare.

Una grande vittoria di civiltà.

Riportiamo di seguito il testo completo del Decreto:

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;

Visto l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Valutata l'opportunità, anche ai fini di un'omogenea applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di considerare il rilascio di una certificazione come l'esito finale di una prestazione complessa che include l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico-legale;

Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei giovani e dei soggetti portatori di handicap e di promuovere comportamenti di elevato valore sociale quali l'affidamento e l'adozione di minori e lo svolgimento del servizio civile;

Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, istituito nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito l'8 agosto 2001;

Considerato che la suddetta proposta è stata condivisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2003;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

nella seduta del 23 settembre 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti commi.

2. Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:

1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;

2) certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche;

3) certificazioni di idoneita' all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

4) certificazioni di idoneita' al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».

3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione socio sanitaria», le parole «affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione da HIV».

4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'allegato 1B, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed

erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito

istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce «Rilascio di porto d'armi» e' aggiunto il riferimento normativo: «D.M. 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143».

5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

---

Adozioni ed esenzioni ticket  
Una storia tutta italiana...

Cari amici,

a seguito delle segnalazioni pervenutici da alcune coppie che si sono viste richiedere il pagamento del ticket per l'effettuazione degli esami medici necessari ad ottenere il certificato di sana e robusta costituzione da allegare alla domanda di adozione (sia nazionale che internazionale) o, addirittura, da allegare direttamente alla domanda da presentare in tribunale, l'Associazione ha approfondito la vicenda arrivando ad alcune conclusioni.

Innanzitutto abbiamo rilevato che le situazioni che si verificano sono di due tipi:

1. i tribunali chiedono unicamente la presentazione di un certificato di sana e robusta costituzione da emettersi da parte della ASL competente. Il medico della ASL può richiedere alcuni esami necessari a determinare lo stato di buona salute. Per questi esami la coppia è però spesso invitata a pagare ticket, nonostante il dettato della Legge 184/83 e nonostante il DPCM 14 febbraio 2001. L'Associazione ha allora inviato la seguente lettera al Ministero della Salute, chiedendo un intervento:

Al sig.  
Ministro della Sanità  
Prof. G. Sirchia  
Lungotevere Ripa, 1  
00100 ROMA

Oggetto: Esenzione ticket per prestazioni collegate all'adozione e affidamento di minori.

Signor Ministro,

l'Associazione che rappresento, impegnata nel divulgare la cultura dell'adozione, riceve spesso segnalazioni su una scorretta interpretazione, da parte di molte ASL, della Legge sulla adozioni, in particolare nella parte relativa al diritto all'esenzione per tutte le prestazioni collegate alla procedura di valutazione della coppia che dichiara al Tribunale per i minorenni la propria disponibilità ad adottare (art. 82 della L. 184/83, così come modificata dalla L. 149/01).

Desidero chiederLe, signor Ministro, un Suo autorevole intervento sulle Regioni affinché diramino direttive corrette alle ASL territoriali, evitando così situazioni in cui alle coppie adottanti viene chiesto di pagare il ticket per prestazioni di diagnostica o per l'emissione di certificati di buona salute.

Certo di un Suo interessamento, la saluto cordialmente

Il Presidente  
(dr. Antonio Fatigati)

Questa è stata la risposta del Ministero:



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma

N. 100/505/4. 11811  
Risposta al Foglio del  
N.

Roma 13 SET. 2001

All'Ass. ne "Genitori si diventa - Onlus"  
Via C.E. Gadda, 4  
20052 Monza

OGGETTO: Esenzione ticket per prestazioni collegate all'adozione e affidamento di minori.

In riferimento alla nota con la quale codesta Associazione segnala difformità di comportamento tra le diverse Asl del territorio nazionale in merito alla questione in oggetto, spiace far presente che questo Ufficio nutre forti perplessità sulla possibilità di riconoscere alle coppie disponibili all'adozione il diritto all'esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie richieste ai fini del riconoscimento della relativa idoneità.

Infatti, l'art. 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuto ai pubblici uffici per "gli atti, i documenti ed i provvedimenti" relativi alle procedure disciplinate dalla stessa legge. Tale formulazione, ad avviso dello scrivente, garantisce la gratuità del certificato attestante lo stato di salute degli aspiranti genitori, rilasciato dal servizio medico-legale dell'azienda sanitaria, ma non sembra riferibile alla quota di partecipazione al costo delle prestazioni diagnostiche in base alle quali lo stesso certificato è redatto. Inoltre, l'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nell'individuare i criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo nonché i criteri generali di esenzione ed i casi particolari di esclusione dalla partecipazione stessa, non fa alcun cenno alla fattispecie in esame.

Questo Ministero ha espresso il proprio avviso in tal senso in riscontro a numerosi quesiti formulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il Direttore Generale  
(Dott. Claudio De Giuli)

Non contenti abbiamo insistito con questa comunicazione:

programmazione sanitaria

Al sig.  
Direttore Generale  
Direzione Generale della  
p.le dell'Industria, 20  
00144 ROMA

Oggetto: Esenzione ticket per prestazioni collegate all'adozione e affidamento di minori.

Gent.mo dr. De Giuli,

nei giorni scorsi ho ricevuto la Sua lettera in cui mi comunica le perplessità del Ministero sulla possibilità di riconoscere alle coppie che adottano l'esenzione ticket per le prestazioni sanitarie richieste dai Tribunali dei minorenni a corredo della domanda d'adozione (in realtà, una dichiarazione di disponibilità ad adottare).

Pur comprendendo le ragioni di tali perplessità, desidero richiamare alla sua attenzione il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (su G.U. 6 giugno 2001, n. 129), che nel definire le prestazioni socio-sanitarie e le relative distribuzioni degli oneri delle stesse, dichiara essere al "100% a carico del SSN le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie." (cfr. TABELLA PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO).

Alla luce di quanto sopra esposto, le chiedo di rivedere la posizione del Ministero su questa problematica così specifica e particolarmente intensa.

Cordiali saluti

Il Presidente  
(dr. Antonio Fatigati)

Monza, 23 settembre 2001

Il Ministero ha risposto ancora negativamente ma aprendo uno spiraglio:



★ 8 OTT. 2001

Roma.....

## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
Piazzale dell'Industria, 30 - 00144 Roma

N. 100/SCPS/4. 42834  
Risposta al Foglio del  
N. 23. 9. 2001

Al Presidente dell'Associazione  
"Genitori si diventa - Onlus"  
Via C.E. Gadda, 4  
20052 Monza

OGGETTO: Esenzione ticket per prestazioni collegate all'adozione e affidamento dei minori.

In riferimento alla Sua cortese nota del 23. 9. 2001, si ricorda che il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 interviene, in attuazione dell'art. 3 septies del decreto legislativo n. 229, nella ripartizione degli oneri delle prestazioni sociosanitarie tra le aziende sanitarie ed i comuni ma non contiene alcun riferimento alla disciplina della partecipazione al costo delle prestazioni erogate dal Ssn e delle esenzioni, che trova la sua definizione in disposizioni specifiche.

Tuttavia, comprendendo e condividendo l'intenzione di codesta Associazione di agevolare scelte di elevato valore sociale, quali quelle che conducono all'affidamento familiare e all'adozione, si assicura che la questione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in occasione della prossima ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza.

Il Direttore Generale  
(Dott. Claudio de Giuli)

### CONCLUSIONI

Allo Stato attuale le indicazioni che arrivano dalle Istituzioni nazionali sono orientate a far chiedere dalle ASL il pagamento del ticket. Comunque, in vista della prossima determinazioni dei livelli essenziali di assistenza (30 novembre 2001), l'Associazione intende inviare questa nota al Presidente del Consiglio:

Al sig.  
Presidente del Consiglio



Piazza Colonna  
00100 ROMA

Signor Presidente,

la preghiamo di voler intervenire affinché si ponga fine ad una situazione assolutamente inaccettabile: la scelta (confermata dal Ministero della Salute con nota che si allega) di far pagare il ticket sulle prestazioni sanitarie che i Tribunali dei minorenni o le ASL richiedono alle coppie che si dichiarano disponibili ad adottare un minore. Esami senza i quali non è possibile procedere nella pratica.

Le chiediamo di intervenire presso i suoi Ministri affinché, anche alla luce della discussione sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza, trovino applicazione le normative italiane, di grande civiltà, che prevedono l'assoluta gratuità di tutti gli atti, diretti o indiretti, correlati alla dichiarazione di disponibilità ad adottare.

Certi di un Suo interessamento, rimaniamo a Sua disposizione per qualsiasi approfondimento.

Vi invitiamo a voler fare altrettanto, inviando alla Presidenza del Consiglio, questa comunicazione:

Al sig.  
Presidente del Consiglio  
Piazza Colonna  
00100 ROMA

Signor Presidente,

la preghiamo di voler intervenire affinché si ponga fine ad una situazione assolutamente inaccettabile: la scelta di far pagare il ticket sulle prestazioni sanitarie che i Tribunali dei minorenni o le ASL richiedono alle coppie che si dichiarano disponibili ad adottare un minore. Esami senza i quali non è possibile procedere nella pratica.

Le chiediamo di intervenire presso i suoi Ministri affinché, anche alla luce della discussione sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza, trovino applicazione le normative italiane, di grande civiltà, che prevedono l'assoluta gratuità di tutti gli atti, diretti o indiretti, correlati alla dichiarazione di disponibilità ad adottare.

Più lettere arriveranno, più alta sarà la possibilità di essere ascoltati. Se possibile, fate girare il testo anche presso altre organizzazioni di volontariato affinché ci diano un aiuto in questa campagna. Da parte nostra vi aggiorneremo su eventuali comunicazioni delle Istituzioni interessate.

2. I tribunali chiedono alle coppie di presentare, unitamente alla dichiarazione di disponibilità e ad un certificato di sana e robusta costituzione, anche test specifici (aids, markers delle epatiti, wassermann, tbc).

Secondo noi, in questi casi siamo di fronte ad una violazione della normativa sulla privacy. Per questo motivo abbiamo inviato al Garante per la tutela dei dati personali la seguente nota:

Al Garante per la protezione  
dei dati personali  
p.zza di Monte Citorio, 121  
00186 ROMA

Oggetto: Segnalazione su modalità presentazione domanda coppie disponibili ad adottare.

In qualità di Presidente dell'Associazione "Genitori si diventa-onlus" desidero segnalare, per un Suo intervento, la procedura in uso presso i Tribunali dei minorenni italiani all'atto dell'accoglimento della presentazione della disponibilità ad adottare da parte delle coppie aspiranti adottive.

Unitamente ai moduli ed ai questionari, i Tribunali tendono a chiedere alle coppie alcuni esami del sangue particolarmente significativi, quali il test dell'AIDS, i marker delle epatiti e il controllo della sifilide. In aggiunta viene richiesto il test per la TBC (per maggior chiarezza, allego copia dei moduli predisposti dal Tribunale dei minorenni di Milano).

La finalità dovrebbe essere quella di verificare l'idoneità fisica ad adottare ai sensi dell'articolo 22 della Legge 149/2001.

In realtà occorre sottolineare sia che la normativa in questione attribuisce agli Enti locali, alle Aziende sanitarie e alle Aziende Ospedaliere la competenza specifica sulla verifica dell'idoneità, sia che gli esami consegnati (e contenenti dati senz'altro sensibili), non vengono gestiti da operatori sanitari, né tantomeno i Tribunali dichiarano chi è il responsabile del trattamento.

A parere di questa Associazione sarebbe opportuno che i Tribunali dei minorenni si limitassero a chiedere agli Enti locali competenti la verifica di idoneità sanitaria, specificando la tipologia delle patologie ritenute invalidanti e chiedendo di ritorno una singola dichiarazione di idoneità o non idoneità sottoscritta da medico abilitato a tale funzione. Sarà poi il medico interessato a richiedere alla coppia eventuali esami di approfondimento finalizzati al rilascio della dichiarazione.

Nell'attesa di un Suo autorevole intervento, si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente  
Dr. Antonio Fatigati

13 maggio 2002

Le ultime su...

Il decreto che ha individuato i livelli essenziali di assistenza, ha posto i certificati di sana e robusta costituzione necessari alle procedure di adozione e affidamento tra le prestazioni a totale carico degli assistiti !

In un colloquio telefonico, l'ufficio del garante della privacy ha confermato l'illegittimità delle richieste degli esami del sangue da parte delle segreterie dei tribunali dei minorenni. Ha però nel contempo dichiarato di non avere potere di intervento per far cessare tale illegittimità.

Ogni commento è superfluo...